



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-57

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura biennale di un lotto unico di pannolini e pannoloni ad uso dei bambini frequentanti i nidi d'infanzia e le sezioni primavera, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 149.817,78, oltre I.V.A. – CIG 7505080BEE

Adottata il 04/06/2018
Esecutiva dal 08/06/2018

| | |
|------------|---------------|
| 04/06/2018 | GANDINO GUIDO |
|------------|---------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-57

Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura biennale di un lotto unico di pannolini e pannoloni ad uso dei bambini frequentanti i nidi d'infanzia e le sezioni primavera, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 149.817,78, oltre I.V.A. – CIG 7505080BEE

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

PREMESSO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Comune di Genova, gestendo direttamente diversi nidi d'infanzia ed altri servizi integrativi ai nidi, deve assicurare una congrua dotazione di pannolini per l'igiene personale dei bambini, il cui utilizzo quotidiano e continuo, risulta indispensabile per poter garantire una situazione ottimale dal punto di vista dell'igiene personale del bimbo, collocato per un lungo orario in un contesto collettivo;
- la mancata fornitura di pannolini comporterebbe una grave criticità nei servizi che il Comune eroga a favore dell'infanzia, con conseguenti gravi ripercussioni sul tessuto sociale cittadino;
- inoltre, il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio (L.R. n. 15/2006) agli alunni disabili in età pediatrica, deve assicurare alle civiche strutture educative per l'infanzia ed alle scuole del primo ciclo di istruzione, una congrua fornitura di pannolini/pannoloni rispondente alle problematiche dei bambini utilizzatori, sia in relazione all'età, sia alle specifiche diverse disabilità;

CONSIDERATO

quindi, necessario procedere alla fornitura di pannolini e pannoloni per i bambini frequentanti i civici nidi e servizi integrativi ai nidi, nonché per gli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione;

PRESO ATTO

che con atto datoriali, prot. n. 167805 del 16/05//2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la fornitura di pannolini e pannoloni:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 9 del Capitolato d'onori "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione - APPENDICE "F – PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE";

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura biennale di un lotto unico di pannolini e pannoloni ad uso dei bambini frequentanti i civici nidi e servizi integrativi ai nidi, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, con un periodo di validità contrattuale di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, previo espletamento di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. aperta da pubblicarsi sul portale MePA di CONSIP S.P.A. alla quale qualsiasi operatore economico abilitato al MePA possa partecipare;

VALUTATO:

- di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati nello stesso, di cui, in

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

particolare, le Condizioni Generali di contratto relative alla fornitura di prodotti ed il Capitolato Tecnico – Allegato 9 del Capitolato d’oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “Forniture specifiche per la sanità” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione - APPENDICE “F – PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE”;

- di definire in Euro 149.817,78, esclusa I.V.A., l’importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico e posto a base di gara;
- di procedere alla verifica della congruità dell’offerta, secondo il criterio di cui all’art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell’art. 97 medesimo “... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
- di assegnare la fornitura, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità dell’offerta di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all’assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l’interesse collettivo della fornitura medesima;

ASSICURATO

che l’esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti di gara si è stabilito di assegnare la fornitura utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95– comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, poiché la fornitura in oggetto, oltre a comprendere prodotti con specifiche tecniche standardizzate, definite dettagliatamente negli atti di gara, è caratterizzata da elevata ripetitività e, pertanto, l’introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d’uso della stessa;

DATO ATTO:

- ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti, che negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all’art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del Codice medesimo in quanto, trattandosi di una fornitura avente ad oggetto un’unica tipologia merceologica, un eventuale frazionamento in più lotti comporterebbe maggiori difficoltà gestionali per l’Amministrazione; in ogni caso nella costituzione di un lotto unico non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla R.d.O. delle micro, piccole e medie imprese in considerazione dell’ampia presenza delle stesse sul MePA per il settore merceologico di interesse;
- la scelta della procedura R.d.O. aperta, garantisce il rispetto dei principi previsti all’art. 30 del Codice dei Contratti;
- nella procedura R.d.O. aperta, di cui sopra, la stazione appaltante non opera alcuna limitazione al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione e, pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con delibera

n. 1097/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 206/2018, non sussiste alcuna limitazione circa gli operatori economici da invitare;

DATO ATTO

inoltre, che i pannolini e pannoloni, di cui alla presente fornitura, essendo utilizzati per necessità puramente fisiologiche e naturali del bambino, nonché per gli alunni disabili ancora in età pediatrica, non si configurano quali ausili per l'incontinenza e, pertanto, non rientrano nella categoria Dispositivi medici, come specificato nella Direttiva 93/42/CEE e nel D.L. 46 del 24/02/1997;

RITENUTO

di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per la fornitura di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito nel documento "Condizioni particolari della R.d.O.", ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) di chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.), in oggi A.N.A.C., ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), con deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2018", in relazione alla presente procedura, deve essere corrisposto all'A.N.A.C. medesima il contributo di Euro 30,00;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità

2015) è da riferirsi ad attività sia in ambito commerciale che in ambito istituzionale, come detagliato nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura biennale di un lotto unico di pannolini e pannoloni ad uso dei bambini frequentanti i civici nidi e servizi integrativi ai nidi, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, con un periodo di validità contrattuale di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, all'indizione di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. aperta sul portale MePA di CONSIP S.P.A., da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- 2) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O." che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché dagli atti richiamati in detto documento;
- 3) di definire in Euro 149.817,78, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico oggetto della fornitura e posto a base di gara;
- 4) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 5) di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva l'eventuale verifica della congruità del prezzo e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione per le motivazioni meglio definite in premessa del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente:
 - non rientra nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.”, fermo restando l’applicazione di quanto indicato in premessa nel caso di attivazione di una Convenzione CONSIP nelle more dell’espletamento e dell’aggiudicazione della gara;
- 7) di prenotare, ai fini della copertura della spesa per la fornitura di cui al precedente punto 3), l’importo complessivo di **Euro 178.970,00** di cui imponibile Euro 149.817,78 più I.V.A. 22% pari ad Euro 28.306,06 e I.V.A. 4% pari ad Euro 846,16 ripartito come segue:

Bilancio 2018

Servizi a favore dei bambini di 0-3 anni

- **Euro 83.970,00 (Imp.2018./10010)** di cui imponibile Euro 68.827,87 più I.V.A. 22% pari ad Euro 15.142,13, **in ambito commerciale**, al capitolo 38021 “Acquisizione di beni diversi - Asili Nido e Servizi per l’infanzia”, centro di costo 2710.627 P.D.C. 1.3.1.2.999;

Servizi a favore degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione

- **Euro 11.000,00 (Imp. 2018/10011)**, di cui imponibile Euro 10.576,92 più I.V.A. 4 % pari ad Euro 423,08, in ambito istituzionale, al capitolo 17121 “Servizi a sostegno dell’autonomia scolastica. Acquisizione di beni diversi”, centro di costo 1160.627 - P.D.C.1.31.999;

Bilancio 2019

Servizi a favore dei bambini di 0-3 anni

- **Euro 73.000,00 (Imp.2019/372)** di cui imponibile Euro 59.836,07 più I.V.A. 22% pari ad Euro 13.163,93, in ambito commerciale, al capitolo 38021 “Acquisizione di beni diversi - Asili Nido e Servizi per l’infanzia”, centro di costo 2710.627 P.D.C. 1.3.1.2.999;

Servizi a favore degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione

- **Euro 11.000,00 (Imp. 2019/373)**, di cui imponibile Euro 10.576,92 più I.V.A. 4 % pari ad Euro 423,08, in ambito istituzionale, al capitolo 17121 “Servizi a sostegno dell’autonomia scolastica. Acquisizione di beni diversi”, centro di costo 1160.627 - P.D.C.1.31.999;

- 8) di assegnare, in applicazione della deliberazione dell’A.N.A.C. del 20 dicembre 2017 n. 1300 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l’anno 2018”, alla stessa A.N.A.C., codice fiscale 97584460584 - codice beneficiario 54181, l’importo complessivo di Euro 30,00 dovuto per la procedura negoziata di cui al precedente punto 1);
- 9) di impegnare, in funzione dell’assegnazione di cui al precedente punto, l’importo di **Euro 30,00 (IMP. 2018.10012)**, **in ambito istituzionale**, sul Bilancio 2018 al capitolo 38021 “Acquisizione di beni diversi - Asili Nido e Servizi per l’infanzia”, centro di costo 2710.627 P.D.C. 1.3.1.2.999;
- 10) di dare atto che le prenotazioni degli impegni di cui al precedente punto 7), sono state assunte ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 mentre l’impegno di cui al precedente punto 9) è assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 12) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 13) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-57

AD OGGETTO

Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura biennale di un lotto unico di pannolini e pannoloni ad uso dei bambini frequentanti i nidi d'infanzia e le sezioni primavera, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 149.817,78, oltre I.V.A. – CIG 7505080BEE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

**per l'affidamento della fornitura biennale di
un lotto unico di pannolini e pannoloni ad
uso dei bambini e degli alunni disabili**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG 7505080BEE

Art. 1 - Procedura e norme regolatrici

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), attraverso una R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 9 del Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione - APPENDICE "F – PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE".

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto della presente R.d.O. la fornitura biennale di un lotto unico di pannolini e pannoloni, individuati nel successivo art. 5, ad uso dei bambini frequentanti i nidi d'infanzia e le sezioni primavera, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione. Tale fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche indicate nel suddetto art. 5 ed eseguita secondo le modalità previste nell'articolo medesimo.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La R.d.O. pubblicata sul portale MePA è integrata dal presente documento e dal "Dettaglio Economico" da compilarsi a cura dell'Impresa concorrente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. Documentazione Amministrativa:

- 1.a) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti stesso. Tale documento viene richiesto a pena di esclusione dalla gara. La presente disposizione, secondo quanto previsto all'anzidetto art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti "...non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”; in quest’ultimo caso, il rappresentante legale della Società concorrente dovrà allegare specifica dichiarazione circa lo stato di piccola o media impresa, firmata digitalmente;

- 1.b) (**da presentarsi solo nel caso di R.T.I.**): dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione dell’Impresa mandataria e di ciascuna Impresa mandante, da rendersi ai sensi dell’art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.;

2. **Offerta economica:**

- 2.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d’esclusione, dovrà essere inferiore all’importo posto a base di gara per il lotto unico;
- 2.b) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando l’omonimo modello “Dettaglio Economico” che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione “Aggiungi Allegati”) alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
- la ragione sociale dell’Impresa concorrente;
 - per ciascun articolo, la marca, il codice articolo fornitore del prodotto offerto, la denominazione commerciale del prodotto;
 - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali.

In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi indicati nel “Dettaglio Economico” e l’importo inserito nel campo “Prezzo unitario I.V.A. esclusa” verrà considerato valido quest’ultimo importo, quale elemento basilare ai fini della costituzione della graduatoria su MePA.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base di gara per il lotto unico.

Con la presentazione dell’offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 5;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

L’Impresa risultata prima in graduatoria dovrà trasmettere al Comune di Genova – Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite mail all’indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** entro e non oltre sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova, le schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun prodotto compreso nel lotto unico, nonché delle specifiche tecniche di base stabilite al successivo art. 5; inoltre, dovranno recare, il numero d’ordine del prodotto al quale afferiscono le specifiche tecniche dichiarate.

Il Comune di Genova si riserva, altresì, la facoltà di richiedere la presentazione della campionatura della fornitura offerta. In tal caso, l'Impresa dovrà recapitare la campionatura richiesta, entro il termine di cui sopra, presso la sede che sarà indicata nella relativa comunicazione del Comune di Genova. Tale campionatura costituirà termine di raffronto e garanzia della regolarità della successiva fornitura. La suddetta campionatura dovrà essere ritirata dall'Impresa, a propria cura e spesa, entro il termine tassativo di venti giorni naturali dalla data di ricezione della relativa comunicazione di questo Comune. In caso di mancato ritiro entro il termine suindicato, detta campionatura sarà considerata a tutti gli effetti "a perdere" e non sarà dovuto alcun compenso da parte del Comune di Genova.

La mancata presentazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti, delle schede tecniche e della campionatura, eventualmente richiesta, comporta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla gara ed il contestuale scorrimento della graduatoria.

Analogamente si provvederà all'esclusione dell'Impresa ed al contestuale scorrimento della graduatoria qualora, per uno o più prodotti, venissero rilevate una o più difformità rispetto alle specifiche tecniche stabilite al successivo art. 5.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 97 medesimo "... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo unitario per l'articolo richiesto in quantitativi superiori; in caso di prezzo unitario analogo offerto per l'anzidetto prodotto da due concorrenti, si procederà analogamente a favore del concorrente offerente il minor prezzo unitario per il secondo articolo richiesto in quantitativi superiori; qualora perdurasse ancora la parità del punteggio, si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente offerente il prezzo unitario più basso anche per il terzo prodotto richiesto in quantitativi superiori e così di seguito.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura sarà disposta con determinazione dirigenziale previo accertamento d'ufficio del possesso da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, inoltre, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura analoga a quella in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un

ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto come definito al successivo art. 9.

Art. 5 - Descrizione della fornitura e modalità di esecuzione

LOTTO UNICO (33700000-7)

| N. Ord. | Articolo | Quantità | |
|---------|--|----------|--------------------------------|
| | | in cifre | in lettere |
| 1 | pannolino mutandina – 4/9 Kg. circa | 44.100 | quarantaquattromilacento |
| 2 | pannolino mutandina - 7/18 Kg. circa | 400.065 | quattrocentomilasessantacinque |
| 3 | pannolino mutandina - 11/25 Kg. circa | 404.000 | Quattrocentoquattromila |
| 4 | pannolino mutandina per bambini - 15/30 Kg. circa | 93.400 | novantatremilaquattrocento |
| 5 | Pannolone mutandina mis. Small - bacino 50/80 cm - peso fino a 40 Kg. | 9.000 | novemila |
| 6 | Pannolone mutandina mis. Media - bacino 80/115 cm. - peso 40/70 Kg. | 11.000 | undicimila |
| 7 | pannolone mutandina adulti mis. Grande - (bacino 115/150 cm.) - Peso 70/95 Kg. | 7.000 | settemila |
| 8 | pannolino per incontinenza leggera - lungh. cm. 30/40 - taglia extra - forma anatomica, dotato di striscia adesiva, materiale assorbente antiodore. | 100 | cento |
| 9 | pannolino per incontinenza leggera - lungh. cm. 40/44 - taglia super - forma anatomica, dotato di striscia adesiva, materiale assorbente antiodore. | 100 | cento |
| 10 | pants - mutandine assorbenti elasticizzate taglia 4/7 anni tipo Huggies Dry Nites o equivalente per bambini da 17 a 30 Kg. Pannolino versione bambino/bambina, cavallo stretto per non intralciare movimenti, dotati di elastici sul giro gamba, che si indossino come biancheria intima | 6.000 | seimila |

| | | | |
|----|--|-------|-------------------------------|
| 11 | pants - mutandine assorbenti elasticizzate taglia 8 /15 anni tipo Huggies Dry Nites o equivalente per bambini da 30 a 57 Kg. Pannolino versione bambino/bambina, cavallo stretto per non intralciare movimenti, dotati di elastici sul giro gamba, che si indossino come biancheria intima | 5.480 | cinquemilaquattrocentoottanta |
| 12 | Pants – mutande che si indossino come biancheria intima dotati di morbidi elastici e barriera giro coscia per la massima protezione per alunni sopra ai 60 Kg - bacino cm. 70-110 - taglia media | 200 | duecento |

Specifiche tecniche di base

Oltre ai requisiti su indicati per ciascun prodotto oggetto del presente LOTTO UNICO, i prodotti dovranno essere in possesso delle specifiche tecniche di base, come stabilito nel seguito:

- **NN. D'ORDINE 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7):** Pannolino mutandina con adesivi, elastici con barriere longitudinali e banda elastica posteriore in materiale anallergico per il contenuto totale. Materiale assorbente in cellulosa non trattata con sbiancanti ottici né con cloro libero con aggiunta di polimeri super assorbenti e tale da garantire la capacità d'assorbimento richiesta in rapporto alle diverse taglie.
Strato filtrante asciutto ipoallergico a contatto della pelle. Uno o più strati diffusori ad alta velocità d'assorbimento. Chiusura con adesivi in materiale morbido impermeabile, atossico e traspirante.
- **NN. D'ORDINE 8) - 9) - 10) - 11) - 12):** Strato a contatto con la cute filtrante in tessuto non tessuto. Materiale con alto potere assorbente in cellulosa non trattata con sbiancanti ottici né con cloro libero con aggiunta di polimeri super assorbenti e tale da garantire la capacità d'assorbimento richiesta in rapporto alle diverse taglie. Strato filtrante asciutto ipoallergico a contatto della pelle.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura di cui al lotto unico devono assicurare:

- **morbidezza:** il rivestimento in tessuto-non tessuto deve essere morbido e traspirante tale da far percepire il pannolino come un delicato capo di abbigliamento sulla pelle;
- **sottigliezza:** il pannolino deve essere sottile e tale da mantenere ottime prestazioni assorbenti, assicurando un rapido assorbimento e superficie asciutta;
- **perfetta vestibilità:** il pannolino deve aderire perfettamente al corpo per ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite. Deve garantire comfort e libertà di movimento.

Tutti i prodotti devono essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta.

Dovranno, tassativamente, essere forniti i prodotti offerti nell'ambito della R.d.O.

Il Comune di Genova, in funzione di sopravvenute nuove esigenze correlate ad eventi eccezionali non prevedibili a priori, si riserva la facoltà di variare, all'atto dell'invio dell'ordine, i quantitativi indicati per ciascun prodotto.

Modalità di esecuzione

Gli ordini per l'esecuzione della fornitura saranno trasmessi, per la parte di rispettiva competenza, dall'Ufficio Funzionamento Scuole - Acquisti e dall'Ufficio Diritto allo Studio - Sostegno alla disabilità.

Secondo quanto richiesto nell'ordine che sarà emesso dall' Ufficio Funzionamento Scuole - Acquisti, sono previste per ogni singolo anno n. 2 forniture composte ciascuna da n. 45 (quarantacinque) consegne presso altrettante sedi dislocate sul territorio cittadino.

Secondo quanto richiesto nell'ordine che sarà emesso dall'Ufficio Diritto allo Studio - Sostegno alla disabilità, sono previste per ogni singolo anno n. 2 forniture indicativamente di circa n. 140 consegne la prima e n. 40 consegne la seconda presso altrettante sedi dislocate sul territorio cittadino.

Come richiesto al successivo art. 16 l'Impresa aggiudicataria, dovrà riportare sulla fattura, anche attraverso un allegato, il nominativo e l'indirizzo delle sedi scolastiche destinatarie della fornitura oggetto di fatturazione.

Costituirà unità di vendita un imballo che dovrà avere un peso e dimensioni tali da consentirne la movimentazione, in sicurezza, da parte di una sola persona. Non saranno accettati, quali unità di vendita, imballi non conformi agli anzidetti requisiti.

Ciascuna consegna di materiale dovrà essere effettuata in un'unica soluzione.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

In casi sporadici di assoluta urgenza, segnalati dall'Ufficio ordinante, la consegna dovrà essere effettuata entro 3 (tre) giorni dalla data della segnalazione.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso le sedi delle strutture educative, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, riportate su ciascun ordinativo, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'ora e la data di consegna, della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

Art. 6 - Garanzie

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa aggiudicataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Art. 7 - Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo stimato e posto a base di gara per il lotto unico, di cui al precedente art. 5, è pari ad Euro 149.817,78 (centoquarantanovemilaottocentodiciasette/78), esclusa I.V.A 22% e 4%.

Art. 8 - Importo e durata del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, per il lotto unico dall'Aggiudicataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del presente articolo.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - D.U.V.R.I.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso

sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria

Art. 11 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 5);
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;

- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

Art. 12 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 6 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 13 - Penali

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 5 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Aggiudicataria, potrà richiedere la fornitura non consegnata ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa aggiudicataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 16 - Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere, per ciascun ordinativo, la relativa fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo stesso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

È fatto, inoltre, obbligo all'Impresa aggiudicataria di riportare sulla fattura, anche attraverso un allegato, il nominativo e l'indirizzo delle sedi scolastiche destinatarie della fornitura oggetto di fatturazione.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti". La mancata annotazione "scissione dei pagamenti" determina

l'irregolarità della fattura, a pertanto, il Comune restituirà detta fattura all'Impresa chiedendone la remissione con tutti i dati obbligatori. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 17 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti ed a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice medesimo.

Art. 18 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 19 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 20 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 21 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 22 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 23 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.